

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)

Art. 1

Modifiche dell'articolo 8

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. All'art. 8, comma 1, del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) dopo lettera f) bis viene aggiunta la lettera f ter) "ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera e quater) della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 e ss.mm. per il solo periodo d'imposta 2020, possono essere esentati o assoggettati ad aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune".

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)

Art. 2

Modifiche dell'articolo 15

Disposizioni finali e transitorie

2. All'art. 15 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) dopo il comma 1 bis) viene aggiunto il comma 1 ter) "In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, primo periodo, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014.